NUOVE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIE DI ASSICURAZIONI PRIVATE E DI CONTRATTI VITALIZI

Art. 28-bis

(Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea). 1.L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sulle assicurazioni; a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. 2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta di registro. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni concernenti la reciproca assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Versione in vigore dal 8 novembre 2005, tuttora in vigore · versione 16

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi
Estremi	Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Titolo	V — Disposizioni per la risoluzione delle controversie, per la riscossione coattiva e per l'accertamento delle violazioni e la reciproca assistenza fra gli stati membri dell'unione europea

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-tributarie-in-materie-di-assicurazioni-private-e/art-28-bis-assistenza-per-lo-scambio-di-informazioni-tra-le-autorita-competenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it